



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 1

(L) Ingresso nel territorio dello Stato

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	I — Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-1-l-ingresso-nel-territorio-dello-stato/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it